

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 326 del 6 agosto 2020.

“Schema Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato regionale della salute, l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale e la ‘Saint Camillus International University of Health Sciences’ - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018: “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 – Approvazione”;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019, n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota protocollo n. 29155 del 26 giugno 2020 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione, con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, la proposta inerente l'avvio di una collaborazione per gli anni 2021/2023, con

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

allegato schema di Protocollo d'Intesa, tra la Regione Siciliana e la *“Saint Camillus International University of Health Sciences”*;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la propria nota prot. n. 29155/2020, rappresenta: che l'Università *“UniCamillus”*, istituita e accreditata con decreto del M.I.U.R. del 28 novembre 2017, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 2018, per lo svolgimento di corsi di studio magistrali e triennali in materia sanitaria per la diffusione della cultura professionale sanitaria, ha recentemente sottoposto alla Regione Siciliana, per il tramite dell'Assessore per la salute, lo schema di protocollo d'Intesa inerente l'avvio di iniziative formative comuni in Sicilia, sul presupposto peraltro della posizione geografica - strategica per il bacino del Mediterraneo – dell'Isola; che i contenuti del predetto Protocollo sono rivolti, in particolare, al rilevante e attuale tema della *“ricerca biomedica e sanitaria”*, ove si propone l'individuazione e l'attuazione congiunta di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, e nuovi modelli organizzativi; che l'iniziativa in argomento assume rilievo nello stato di grave emergenza, tuttora in corso, causato dalla diffusione del COVID-19; che il Protocollo d'Intesa prevede, altresì, la formalizzazione di impegni reciproci afferenti l'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, con particolare attenzione alle professioni infermieristiche e, in genere, a tutte le professioni sanitarie;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale rappresenta la necessità, che prima della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, venga acquisito il parere del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS);

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di apprezzare l'iniziativa dell'Assessore regionale per la salute inerente l'avvio di una collaborazione, per gli anni 2021/2023, tra la Regione Siciliana e la *Saint Camillus International University of Health Sciences*, e per l'effetto dare mandato, congiuntamente, all'Assessore regionale per la salute e all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa acquisizione del parere del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS), a sottoscrivere il relativo schema di Protocollo d'Intesa;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa dell'Assessore regionale per la salute inerente l'avvio di una collaborazione, per gli anni 2021/2023, tra la Regione Siciliana e la *Saint Camillus International University of Health Sciences*, e per l'effetto dare mandato, congiuntamente, all'Assessore regionale per la salute e all'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa acquisizione del parere del Comitato Regionale Università Siciliane (CRUS), a sottoscrivere il relativo schema di Protocollo d'Intesa.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

MILAZZO

MUSUMECI

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.
/6

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
L'Assessore

Prot. n. 29155/pob

Palermo, 26.6.2020

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
- 2 LUG. 2020
PROT. N. <u>2451</u>

PRESIDENZA DELLA REGIONE

-Segreteria di Giunta
-Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Proposta in Giunta per l'apprezzamento dell'iniziativa dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa con la "Saint Camillus International University of Health Sciences" per gli anni 2021/2023.

Si trasmette, per l'inserimento all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione e l'allegato schema di Protocollo d'Intesa, inerenti l'avvio di una collaborazione tra la Regione Siciliana e la "Saint Camillus International University of Health Sciences" per gli anni 2021/2023.

1.- L'Università "UniCamillus" è stata istituita ed accreditata con Decreto del M.I.U.R. Del 28 novembre 2017, pubblicato in G.U.R.I. n. 3 del 4 gennaio 2018 per lo svolgimento di corsi di studio magistrali e triennali in materia sanitaria per un numero di posti di anno in anno stabiliti con gli appositi Decreti Ministeriali per la diffusione della cultura professionale sanitaria.

La suddetta Istituzione, alla stessa stregua di quanto già avvenuto ad esempio con la Regione Lazio, ha recentemente sottoposto alla Regione Siciliana, per il tramite dell'Assessore per la Salute, lo schema di un Protocollo d'Intesa inerente l'avvio di iniziative formative comuni in Sicilia, sul presupposto peraltro della posizione geografica - strategica per il bacino del Mediterraneo - dell'Isola.

Sh.2
GR

2.- I contenuti del suddetto Protocollo sono rivolti in particolar modo al rilevante e attuale tema della "ricerca biomedica e sanitaria", articolato all'art. 7, ove si propone l'individuazione e l'attuazione congiunta di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, e nuovi modelli organizzativi.


E' di tutta evidenza che l'iniziativa in questione assume rilievo ancor più pregnante in ragione del momento emergenziale da Covid-19, tuttora in corso, dovuto alla diffusione del SARS-Cov-2. A tal proposito, risulta ad esempio che nello scorso mese di febbraio un Docente di Biologia Molecolare afferente all'Università "UniCamillus" ha fatto parte del *team* dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma che, come è noto, è riuscito nell'intento di isolare il virus.

Il Protocollo d'Intesa prosegue poi con altre disposizioni in cui viene proposta la formalizzazione di impegni reciproci inerenti ad esempio l'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, con particolare attenzione alle professioni infermieristiche e, in genere, a tutte le professioni sanitarie.


3.- Alla luce di quanto sopra, si chiede che la Giunta di Governo voglia apprezzare l'iniziativa dell'Assessore per la Salute di avviare la proposta collaborazione con la "Saint Camillus International University of Health Sciences", per l'effetto dando mandato all'Assessore per la Salute di sottoscrivere lo schema di Protocollo d'intesa trasmesso dalla suddetta Istituzione universitaria.

Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.

(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)



L'ASSESSORE
(Avv. Ruggero Razza)





Regione Siciliana



UNICAMILLUS

Protocollo d'Intesa

tra

l'**Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, Avv. Ruggero Razza, c.f. 80012000826, domiciliato per la carica presso la sede in (90129) Palermo, Piazza Indipendenza n. 21 (Palazzo d'Orléans)

e

la **Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Presidente *pro-tempore* del Comitato Tecnico Organizzatore e Rettore, Prof. Giovanni Crisostamo Profita, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via di Sant'Alessandro n. 8,

Premesso che:

- l'Università "UniCamillus" è stata istituita ed accreditata con Decreto del M.I.U.R. del 28 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2018, per lo svolgimento di corsi di studio magistrali e triennali in materia sanitaria per un numero di posti di anno in anno stabiliti con gli appositi Decreti Ministeriali per la diffusione della cultura professionale sanitaria;
- l'offerta formativa dell'Università prevede un Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e cinque corsi triennali (Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Fisioterapia); inoltre, è in fase di accreditamento un Corso di Laurea in Odontoiatria;
- l'Ateneo è interessato a realizzare analoghe iniziative formative in Sicilia, attesa la posizione geografica che rende detto territorio particolarmente attrattivo nei confronti degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo;
- la Regione Siciliana, a sua volta, intende contribuire alla promozione della formazione medica e sanitaria da rivolgere prioritariamente a studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa individuazione di un'Azienda di riferimento nell'ambito del S.S.R. ai fini della strutturazione di un rapporto di collaborazione volto a realizzare l'integrazione tra esigenze di didattica, ricerca e

assistenza, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale, specialmente nel campo della ricerca biomedica.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra UniCamillus e la Regione Siciliana per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, regolando in particolare:

a) la partecipazione dell'Università all'attuazione della programmazione sanitaria regionale ed il contributo della Regione alla programmazione didattico-formativa e di ricerca dell'Università, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali;

b) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale del S.S.R. per il tramite dell'Azienda sanitaria di riferimento, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

Art. 2

(Principio di collaborazione tra Regione e Università)

1. L'UniCamillus e la Regione Siciliana si ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'art. 120 della Costituzione, nonché all'art. 20, co. 4, lett. f-ter) della legge n. 59/1997 e ss.mm.ii., e ai principi di cui al D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. escludendone l'automatica applicazione, salvo che per le parti espressamente richiamate.

2. Le disposizioni di cui alla presente intesa devono essere recepite e trasfuse in atti e disposizioni di competenza della Regione Siciliana.

3. L'UniCamillus e la Regione Siciliana, in seguito denominate anche soltanto Università e Regione, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

b) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;

c) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;

d) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza sulla base dei presupposti di seguito indicati:

- autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell'istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e di integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;

- impegno della Regione e dell'Università a valutare con successivi appositi provvedimenti l'opportunità di inserire - anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. d) del D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. e dal Titolo V del D. Lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii. - l'offerta formativa dell'Università stipulante nella esistente rete formativa del S.S.R.;

- impegno della Regione e dell'Università a valutare l'opportunità di definire lo sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;

- rispetto reciproco dello stato giuridico ed economico del personale dei rispettivi ordinamenti.

Art. 3

(Azienda sanitaria di riferimento)

1. La Regione Siciliana individua _____, quale Azienda di riferimento per l'organizzazione, in accordo con l'Università, delle attività assistenziali relative ai Corsi di Laurea proposti da "UniCamillus".

2. In via residuale e subordinata, per l'ipotesi in cui nel territorio della Regione Siciliana non fossero disponibili specifiche strutture assistenziali richieste per l'attività didattica e di ricerca, l'Università e la Regione concordano l'utilizzazione di altre strutture pubbliche e private accreditate.

CAPO II

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

Art. 4

(Partecipazione dell'Università)

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, con particolare riferimento:

- a) alla formulazione di indicazioni utili alla Regione per l'elaborazione di linee di indirizzo in materia di ricerca;
- b) alla realizzazione di programmi di intervento di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università.

Art. 5

(Modalità di partecipazione)

1. Le parti convengono che l'Università, ove richiesto dalla Regione, si impegna a contribuire, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, allo sviluppo dell'attività di ricerca, specialmente nel campo della biomedica.

2. Le linee di indirizzo regionali ed i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera contribuiscono a promuovere la stretta interdipendenza e la sinergia fra l'assistenza, la didattica e la ricerca, con l'obiettivo condiviso di concorrere alla funzione di miglioramento del servizio pubblico con particolare riguardo alla tutela della salute sia nell'ambito dell'assistenza ospedaliera che con riferimento all'attività extra-ospedaliera (ossia all'attività ambulatoriale presso il servizio territoriale delle Aziende), obiettivi ai quali l'Università, ove richiesto dalla Regione, concorre nei limiti delle garanzie istituzionali.

3. In sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale nonché in sede di adozione degli atti generali di definizione della rete ospedaliera regionale e degli atti di programmazione delle reti assistenziali - limitatamente agli aspetti anzi delineati e di precipuo interesse congiunto per le parti sottoscrittrici - la Regione fornisce, con finalità non vincolanti, adeguata informazione all'Università.

CAPO III

Formazione e ricerca

Art. 6

(Attività di ricerca biomedica e sanitaria)

1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, verranno individuate le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.

2. La Regione e l'Università dichiarano di interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione si impegna a verificare l'accessibilità dell'Università ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione stessa ed a promuovere e favorire, al pari delle altre Università, l'accesso ai fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e di altre istituzioni pubbliche e private. La Regione e l'Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

Art. 7

(Attività formativa)

1. La disciplina riguardante la rete formativa relativa ai corsi di laurea per le Scuole di Specializzazione è rimessa, per quanto concerne specificamente l'individuazione delle strutture e dei servizi assistenziali ad essa funzionali, alle previsioni del presente Protocollo e ad eventuali atti aggiuntivi, a cui si fa integrale rinvio.

2. La Regione e l'Università si danno reciprocamente atto del fatto che l'integrazione fra la funzione formativa e di ricerca e l'attività assistenziale comprende, oltre alla formazione di base

pre-lauream del medico e dello specialista, l'educazione continua in medicina, nonché lo sviluppo di innovazioni scientifiche in campo clinico e di organizzazione sanitaria.

3. La Regione e l'Università, tenuto conto che il diploma di specializzazione costituisce, in presenza dei requisiti di legge, condizione per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che l'attività svolta dallo specializzando nell'ambito delle previsioni del D. Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 e ss.mm.ii., concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 e di quanto previsto dal D. Lgs. n. 517/1999, concordano che detta formazione, siccome disciplinata da norme di rango superiore, venga rimessa all'eventuale aggiornamento del presente Protocollo e venga finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle effettive necessità sanitarie della popolazione, con acquisizione delle abilità professionali specialistiche secondo gli *standard* minimi previsti dai singoli ordinamenti.

4. La Regione e l'Università stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti principi:

a) viene stabilito tra Regione e Università quali Presidi ospedalieri e territoriali siano idonei a costituire la rete formativa sia per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UniCamillus sia per le Scuole di specializzazione, restando all'interno del *budget* di ciascuna struttura; la partecipazione dell'Università della rete formativa non implica oneri, se non il corrispettivo economico dovuto agli specializzandi. Le strutture del S.S.R. coinvolte nelle attività assistenziali di cui al presente Protocollo sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;

b) il fabbisogno formativo è definito dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale sulla base delle esigenze di formazione rilevate dalla Regione;

c) deve essere garantito l'accesso in sovrannumero alla formazione specialistica ai medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, anche per far fronte ad eventuali esigenze di utilizzo in mobilità, con priorità per quelle specialità per le quali esistono carenze accertate, secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 4 e 5 del D. Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.;

d) deve essere assicurata la rotazione degli specializzandi tra le strutture ed eventualmente tra le strutture pubbliche e private accreditate comprese nella rete formativa, in possesso degli specifici requisiti fissati dal M.I.U.R.; la priorità dell'inserimento nella rete formativa va data alle strutture pubbliche accreditate e, successivamente, alle strutture private accreditate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie delle strutture di assegnazione;

e) ai dirigenti del Servizio Sanitario Regionale e al personale del comparto possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario. Il suddetto personale - che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle Scuole di Medicina e Chirurgia, con adeguata esperienza didattica e scientifica - partecipa a vario titolo all'attività didattica e di tutoraggio ed alle altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia del S.S.N., e previo parere favorevole dell'Università medesima;

f) l'Università assicura, altresì, l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici anche con il personale afferente alla sede dei corsi di laurea, purché in possesso dei requisiti ritenuti idonei in base alla normativa ed ai regolamenti vigenti, tenendo conto dell'esperienza didattico-scientifica acquisita. L'attribuzione degli insegnamenti dovrà avvenire annualmente previo avviso pubblico in conformità alla normativa vigente.

5. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio sanitario regionale, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, mediante:

a) messa a disposizione del *know how* tecnico-scientifico, in riferimento alle innovazioni nei campi dell'ingegneria clinica e biomedica utili alla Regione per l'ingegnerizzazione dei processi in tali campi;

b) sviluppo di *skills* nel campo infermieristico attraverso esercitazioni pratiche e simulazioni di bassa, media e alta intensità.

6. Le Aziende Sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate del S.S.R. ospitanti assicurano la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie e, in futuro, ai medici di formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

7. Le Aziende Sanitarie pubbliche e le strutture private accreditate del S.S.R. ospitanti si impegnano affinché agli studenti dei Corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante (c.d. D.U.V.R.I.) custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti e ai medici in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

CAPO IV

Personale

Art. 8

(Partecipazione dei dirigenti sanitari del S.S.R. e del personale del comparto all'attività di didattica)

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale al precedente art. 7 in ordine alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente e di Comparto del S.S.N. con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento, con separati provvedimenti assessoriali e/o aziendali si provvedono a definire le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del S.S.R. all'attività didattica pre e *post-lauream*, nonché la forma e le modalità di accesso del medesimo ai fondi di Ateneo per l'incentivazione dell'impegno didattico, sulla base dei seguenti criteri:

a. il personale del S.S.R. partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Azienda e l'approvazione dell'Università;

b. l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, senza nocimento per l'orario ordinario di lavoro;

c. la Regione e l'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica in relazione ai deliberati dei competenti organi accademici;

d. lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione é regolato, tra l'altro, dalle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Palermo,

Il Rettore dell'Università
Prof. Giovan Crisostamo Profita

L'Assessore per la Salute della Regione Siciliana
Avv. Ruggero Razza